

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Inversione dell'ordine del giorno		DE GRADA ed altri: Assegnazione di premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria. (1238-bis);	
PRESIDENTE	1288	ALICATA ed altri: Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico. (1525);	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		CALABRO' ed altri: Disposizioni per la cinematografia. (<i>Urgenza</i>). (1593);	
Modifiche all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (4234)	1288	ROMUALDI: Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni sulla cinematografia. (1599);	
PRESIDENTE	1288, 1289	CHIAROLANZA: Importazione e programmazione a scopo didattico dei films scientifici. (4021);	
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1289	Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia. (4215)	1291
BISANTIS, <i>Relatore</i>	1288	PRESIDENTE	1291, 1292, 1293, 1297, 1298
VESTRI	1289	BORIN	1297
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CALABRO'	1292, 1293, 1295
Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi (4034)	1290	DI GIANNANTONIO	1293, 1295
PRESIDENTE	1290, 1291	FOLCHI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	1293, 1298
CALABRO'	1291	GREPPI	1292
FOLCHI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	1291	LAJOLO	1292, 1293, 1295, 1297, 1298
LAJOLO	1291	MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i>	1293
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1290	VERONESI	1295
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Votazione segreta:	
Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia. (1578-bis);		PRESIDENTE	1298

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

La seduta comincia alle 17,05.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato per l'interno Ariosto, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (4234).

Se non vi sono obiezioni, ritengo che così possa rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (4234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Il Relatore, onorevole Bisantis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BISANTIS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, che costituì la Comunità economica europea, nel titolo III, là dove si occupa della libera circolazione delle persone, all'articolo 48, dispone la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, abolendo qualsiasi discriminazione che sia fondata sulla nazionalità, tanto per quanto riguarda l'impiego, che per quanto concerne la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Esso attribuisce il diritto ai lavoratori degli stati membri di rispondere a offerte di lavoro effettive; riconosce ai medesimi, altresì, il diritto di spostarsi liberamente, a questo fine, nel territorio degli stessi stati membri, di prendervi dimora per svolgervi una attività di lavoro, e di rimanervi dopo avere occupato un impiego.

Venne, quindi, elaborato il progetto di regolamento e di direttive da parte della Commissione europea, che definisce i diritti del lavoratore di un paese della Comunità relativamente all'accesso, al soggiorno, alla occupazione in un altro paese membro; che isti-

tuisce meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro; che prevede la priorità del mercato comunitario del lavoro; che assicura la necessaria collaborazione delle Amministrazioni nazionali fra di loro e la Commissione ed attua, infine, un primo passo verso la eliminazione delle procedure e pratiche amministrative che ostacolano la libertà di movimento della mano d'opera.

I primi tre punti formano oggetto della proposta di regolamento, la eliminazione delle procedure e delle pratiche amministrative, forma, invece, oggetto della proposta di direttive.

Tale regolamento, che porta il n. 15, è stato approvato dal Consiglio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea del 26 agosto 1961 n. 52 e del 13 dicembre 1961, n. 80.

Diventero, così, operanti « i primi provvedimenti per l'attuazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità » e la « direttiva sulle procedure e le pratiche amministrative inerenti all'ingresso e soggiorno dei lavoratori di uno Stato membro, nonché delle loro famiglie, negli altri Stati membri della Comunità Economica Europea ».

In conseguenza di quanto prescritto dal citato regolamento n. 15, gli Stati membri devono, ora, dare attuazione ai principi ed alle norme di cui sopra.

Va, quindi, rilevato che, mentre il regolamento n. 15 pone le premesse per la eliminazione delle restrizioni che ostacolano la liberazione dei movimenti dei lavoratori, richiedendo il necessario adattamento delle legislazioni interne, l'articolo 3 della citata « direttiva » stabilisce che « ciascuno Stato membro ammette liberamente nel suo territorio il cittadino di altro Stato membro che vi si rechi per rispondere ad offerte di lavoro effettivo, nonché i membri della sua famiglia, dietro semplice presentazione di una carta d'identità valida rilasciata dallo Stato di origine ».

L'articolo 6 della medesima « direttiva » stabilisce, poi, che i passaporti e le carte di identità rilasciate ai cittadini degli Stati membri debbano essere concessi e rinnovati gratuitamente o contro versamento di una somma non eccedente il costo amministrativo.

Attualmente la carta d'identità, in virtù di accordi bilaterali tra alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa che sono, in pari tempo, Stati della C.E.E., ha potuto essere utilizzata anche come titolo di viaggio, a

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

mezzo di visto da apporsi, da parte delle questure, ma limitatamente ai cittadini delle parti contraenti che intendono espatriare per motivi turistici e per un periodo di tempo non superiore a mesi tre.

Dovendosi, ora, applicare le norme della « direttiva » di cui trattasi il Governo ha predisposto l'unico disegno di legge al fine di introdurre nell'ordinamento legislativo nazionale le disposizioni necessarie per l'adozione della carta d'identità quale documento valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro.

L'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui si propone la modifica, reca la seguente norma:

« Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal ministro per l'interno.

La carta di identità ha la durata di tre anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce ».

L'articolo unico del disegno di legge in esame, al secondo comma prolunga la validità della carta di identità dai tre anni attuali a cinque anni. Ed al terzo comma stabilisce che tale carta di identità, col semplice visto dell'autorità di pubblica sicurezza diventa titolo valido per l'espatrio nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali.

Si viene, così, a dare piena attuazione agli accordi ed alle intese intervenute in sede di Comunità Europea, al fine di agevolare la libera circolazione dei lavoratori, eliminando procedure e pratiche che ostacolano la libertà di movimento della mano d'opera nell'ambito dei paesi del Mercato Comune.

La possibilità di avvalersi della carta di identità per espatrio è limitata e resta limitata soltanto ai paesi della Comunità Europea; mentre rimane in vigore la necessità del passaporto per tutti gli altri paesi con i quali non siano intervenuti accordi del genere. È da auspicare che altri accordi estendano tale possibilità a un sempre maggior numero di paesi.

Il disegno di legge che tende a dare attuazione alla « direttiva » della Comunità Europea ed a consentire una più facile e semplice procedura amministrativa per l'espatrio della mano d'opera e la libera circolazione dei lavoratori, non può non incontrare unanimi consensi, ed io ne propongo alla Commissione la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

La carta di identità vistata dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza, è titolo valido per l'espatrio nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali ».

Vorrei far notare la opportunità di aggiungere una virgola al secondo comma dopo la parola « richiesta »: si tratta certamente di un errore di grafia ed al terzo comma corregge l'evidente errore di stampa dicendo al posto di « a cui di riferisce » con « a cui si riferisce ».

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per gli affari interni*. Il disegno di legge risponde ad un urgente adempimento delle norme emanate in sede di Comunità Europea. Non posso, quindi, far altro che ringraziare l'onorevole Bisantis, relatore, e raccomandare alla Commissione una sollecita approvazione.

VESTRI. Noi siamo d'accordo su questo disegno di legge, ma vorrei cogliere l'occasione per ricordare a tutti i colleghi che se le leggi di pubblica sicurezza devono essere adeguate alle norme emanate in sede di Comunità Europea, dobbiamo anche adeguarle alla Costituzione repubblicana.

Sarebbe ora di ricominciare a discutere il complesso di provvedimenti che prevedono modifiche al testo unico di pubblica sicurezza che è ancora presente al nostro esame. Vorremmo far questo, nonostante che i colleghi della democrazia cristiana non intendano sentirne parlare come lo hanno dimostrato. Gradiremmo, però, che la mancanza di volontà, nell'affrontare questo tema, ci fosse espressa con piena responsabilità politica dai colleghi della maggioranza.

PRESIDENTE. Da venerdì in poi, onorevole Vestri, la legge di pubblica sicurezza sarà sempre messa all'ordine del giorno *usque ad finem*.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi (4034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi ».

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che nella seduta del 21 novembre 1962 la Commissione accolse la proposta di stralcio presentata dal ministro Folchi relativa alla parte finanziaria che interessa gli enti autonomi lirici e le istituzioni assimilate.

Dopo aver posto in votazione la proposta di stralcio, che venne approvata, il seguito della discussione venne rinviato al fine di ottenere più esatti ragguagli sulla esistenza di una nuova convenzione che sarebbe stata stipulata tra il Governo e la R.A.I.-TV per l'aumento della percentuale del canone dovuto allo Stato in modo da disporre della adeguata copertura dei due miliardi di lire che fanno parte del fondo speciale di lire cinque miliardi previsti a favore degli enti lirici.

Il ministro Folchi si riservò di fornire adeguati ragguagli in merito.

Do ora, la parola al ministro Trabucchi, che è stato invitato ad intervenire a questa seduta per fornire dei chiarimenti.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Sono venuto per piangere con voi sulla sorte delle finanze statali.

Circa la copertura di questa legge permetto che noi ritenevamo, e che si riteneva, possibile coprire la spesa per tre miliardi di lire con il fondo globale e per due miliardi di lire modificando la convenzione con la R.A.I.-TV in relazione al canone che la R.A.I.-TV deve pagare allo Stato.

In moltissime e lunghissime discussioni con i vari ministri delle poste che si sono succeduti e, poi, con i dirigenti della R.A.I.-TV il Ministro delle finanze ha cercato di arrivare ad una conclusione, che non è stata facile poter raggiungere perché, mentre la R.A.I.-TV, effettivamente, ha degli aumenti di incasso d'altra parte ha anche degli aumenti di spesa.

Inoltre, è pendente un disegno di legge, del senatore Angelini, che deve risolvere il problema dell'abbonamento unico, così come si è fatto per le tasse sulle concessioni governative, cioè un pagamento unico a carico di tutti i detentori di apparecchi radiotelevisivi;

questo in relazione alla comparsa di tutti i vari piccoli e grandi apparecchietti che si portano al mare, in montagna e per i quali, come per tutti gli altri, l'abbonamento dovrebbe essere unico come per le tasse sulle concessioni governative. Questo stesso sistema si intendeva applicare per l'abbonamento, ma ciò implica l'approvazione della legge d'iniziativa del senatore Angelini, che da luogo ad una serie di difficoltà, soprattutto perché, per provvedere a tutto quello che è pendente bisognerebbe avere il potere di Giosué e fermare il sole che, invece, continua a correre, in modo che non si può fare tutto quello che deve essere fatto.

In una situazione di questo genere ieri; dopo una lunga discussione, ci saremmo messi d'accordo nel senso di trovare una soluzione che serva solo per il primo anno dato che noi facciamo una convenzione con la R.A.I.-TV., per cui possiamo tener conto di un maggior gettito di due miliardi di lire.

Questo maggior gettito, che deriva da un maggior versamento della R.A.I.-TV, fa sì che, per quest'anno, la situazione sia salva. In questo frattempo, se Dio vuole, se il Parlamento si scioglierà e, sciogliendosi, si riprodurrà con maggiore forza, andrà avanti l'iter del disegno di legge attraverso il quale si opererà la copertura.

Pertanto, sono autorizzato a dirvi che, salvo l'approvazione del tesoro, per questo anno si può far conto sul maggior canone che sarà pagato nella misura di due miliardi di lire dalla R.A.I.-TV, facendo un provvedimento che abbia vigore solo per quest'anno.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, il problema si pone solo per questo anno, perché nei prossimi anni è previsto che l'intera somma sarà stanziata a bilancio.

Quando noi leggiamo nel testo del disegno di legge che all'onere di due miliardi si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento della percentuale del canone spettante allo Stato su tutti i proventi effettivi lordi della Società R.A.I.-Radio televisione italiana, ci riferiamo alla convenzione già esistente oppure ad una convenzione da farsi? Perché se si tratta di una convenzione che ancora deve essere fatta, noi restiamo bloccati, e non possiamo procedere all'approvazione del disegno di legge.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Si tratta di una modifica della convenzione in atto; noi non sapevamo che venisse discusso oggi questo provvedimento, e l'accordo è stato raggiunto solo ieri sera.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

PRESIDENTE. Per consentire di proseguire, lei dovrebbe, cortesemente, darci la esatta formulazione per la copertura della spesa, perché, a quanto apprendo ora, la convenzione aggiuntiva, infatti, deve essere ancora stipulata e poi venire approvata con decreto presidenziale.

FOLCHI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Per quanto concerne la formula tecnica io direi semplicemente: « derivanti allo Stato dalla R.A.I.-TV. ».

Desidero, comunque, fare una breve messa a punto per la parte che mi riguarda. Il bilancio del Ministero prevedeva uno stanziamento di 2 miliardi e 350 milioni di lire, oltre un conguaglio del 12 per cento che avrebbe potuto dare una ulteriore somma di 700 o 800 milioni. Il disegno di legge prevede, accanto alla somma di 2 miliardi e 350 milioni, che questo conguaglio sia forfettizzato nella somma di lire 650 milioni di lire così che si è arrivati ad una copertura sicura di 3 miliardi.

Ora, a scampo di mie responsabilità, desidero precisare che nel dicembre scorso, non appena approvato il provvedimento dal Consiglio dei ministri, il disegno di legge fu affidato ai Ministri del tesoro e delle finanze per l'esame della regolarità della copertura e soltanto il 12 luglio ricevetti un telegramma di conferma dal Ministro Tremelloni, ed il testo era esattamente quello che ho riportato nella relazione al disegno di legge.

Mi rendo conto di quanto è avvenuto, ma permettetemi di dire che alle lacrime del Ministro Trabucchi per le sorti del bilancio dello Stato intendo unire le mie, non meno cocenti lacrime, in quanto sono veramente addolorato della situazione del teatro lirico.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Ministro delle finanze di fornirci una formulazione per la copertura della spesa, o almeno di farcela avere quanto prima: è evidente che, in questo secondo caso, dovremo rinviare la discussione di questo provvedimento ad altra seduta in attesa della nuova formula.

LAJOLO. Basta che non ci sia aumento dei canoni della R.A.I. !...

PRESIDENTE. Noi ci riferiamo solo all'aumento derivante dal maggior numero di utenti...

CALABRÒ. Ma si finirà con l'aumentare il costo della pubblicità o dei canoni. Questo è un problema che dobbiamo affrontare.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Purtroppo, onorevole Presidente, non sono in grado, in questo momento, di presentare una formulazione tecnica che consenta di superare l'ostacolo. La pregherei, pertanto, di

voler rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia (1578-bis); e delle proposte di iniziativa dei deputati De Grada ed altri: Assegnazione di premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria (1238-bis); Alicata ed altri: Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico (1525); Calabrò ed altri: Disposizioni per la cinematografia (Urgenza) (1593); Romualdi: Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958, e 31 luglio 1956, n. 897, recanti disposizioni sulla cinematografia (1599); Chiarolanza: Importazione e programmazione a scopo didattico dei films scientifici (4021) nonché del disegno di legge: Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia (4215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 31 luglio 1956, n. 897, sulla cinematografia » (*Stralciato dalla II Commissione permanente nella seduta del 27 novembre 1959, del disegno di legge: n. 1578, presentato il 18 settembre 1959*); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Grada, Seroni, Nannuzzi e Lajolo: « Assegnazione di premi ai film nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria » (*Già articolo 2 della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Grada, Seroni, Nannuzzi, Lajolo: « Proroga della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia*); Alicata, Mazzali, Basso, Codignola, De Grada, Lajolo, Greppi, Nannuzzi, Natta, Paolicchi, Schiavetti e Seroni: « Norme sulla produzione, la diffusione e l'esercizio cinematografico »; Calabrò, Roberti, De Marzio, Tripodi, Angioy, Cruciani, Caradonna, Cucco, Delfino, De Michieli Vitturi, De Vito Antonio, Geffer Wondrich, Grilli Antonio, Gonella Giuseppe, Leccisi, Manco, Nicosia, Servello, Sponziello, Barbieri, Bonino, Cavaliere, Daniele, Foschini, Muscariello e Spadazzi: « Disposizioni per la cinematografia »; Romualdi: « Proroga delle leggi 29 dicembre 1949, n. 958, e 31 luglio 1956, n. 897,

recanti disposizioni sulla cinematografia »; Chiarolanza: « Importazione e programmazione a scopo didattico dei film scientifici »; e del disegno di legge: « Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia ».

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che nella seduta del 5 dicembre venne iscritto all'ordine del giorno per la discussione della Commissione solo il disegno di legge n. 4215: « Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia ». Durante quella seduta il Ministro Folchi presentò un documento comprendente 9 articoli ed intolato: « Stralcio del disegno di legge 1578-bis delle norme recanti provvidenze economico finanziarie alla cinematografia nazionale ». Preso atto della presentazione di questo documento, venne rinviato l'inizio della discussione in attesa di ottenere su questo nuovo testo, qualificato quale stralcio del disegno di legge n. 1587-bis, i pareri delle Commissioni I e V.

Da un attento esame di questo documento è risultato che i nove articoli proposti non ed intitolato: « Stralcio del disegno di legge 1578-bis, ma da un testo che il Governo, circa due anni fa, aveva presentato alla Commissione in sostituzione, proprio del disegno di legge 1578-bis.

Questo testo sostitutivo non venne mai esaminato dalla Commissione, né tanto meno discusso, per cui il nuovo documento presentato dal Ministro Folchi, nella seduta del 5 dicembre 1962 non può, in alcun modo, essere considerato uno stralcio ma, al massimo, un complesso di emendamenti organici.

Fissato questo punto resta da vedere a quale dei disegni e delle proposte di legge che riguardano la cinematografia e che si trovano all'esame della nostra Commissione questi emendamenti debbono essere agganciati.

Sotto un profilo di stretta tecnica regolamentare questi emendamenti dovrebbero modificare le parti strettamente economico-finanziarie del disegno di legge 1578-bis, della proposta Alicata ed altri n. 1525, e della proposta n. 1593 d'iniziativa dei deputati Calabrò ed altri, e il disegno di legge, ultimamente presentato, n. 4215.

Seguendo la linea tecnico-regolamentare si dovrebbero riprendere in esame tutti questi provvedimenti il che impegnerebbe a fondo il lavoro della Commissione.

Se la Commissione fosse d'accordo si potrebbero considerare questi nuovi 9 articoli quali modifiche ed aggiunte al solo disegno di

legge n. 4215, riservando la trattazione di tutti gli altri progetti per le parti che non riguardano l'aspetto economico-finanziario della cinematografia ad un ulteriore momento.

Entrando nel merito di questi singoli articoli si sottolinea l'opportunità che venga usato un criterio uniforme nella formulazione delle singole norme, che sono stati strutturati, meno uno, come articoli autonomi, a sé stanti, e non di modifica a norme comprese in altro provvedimento, per cui si suggerisce di sopprimere le prime righe dell'articolo 3 dove è detto: « Gli articoli 13 e 14 della legge 21 luglio 1956, n. 897, sono così modificati ». Si potrebbe, caso mai, aggiungere alla fine di questi nuovi 9 articoli la solita formula: sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, in modo da evitare doppioni, ripetizioni e complicazioni interpretative della legislazione finanziaria sul cinema che già si presenta molto complessa e frammentaria.

Queste sono le precisazioni che sotto l'aspetto tecnico, intendevo fare e desidero chiedere alla Commissione — salvo diversa formulazione — se vi è accordo nel senso di considerare questi nove articoli come emendamenti aggiuntivi al disegno di legge n. 4215.

La V Commissione, investita dell'esame dei 9 articoli per il parere alla nostra Commissione, ha chiesto una proroga dei termini.

LAJOLO. Sarei pienamente d'accordo con quanto detto dal nostro Presidente purché si trattasse di stralciare esclusivamente la parte economica-finanziaria. In realtà, questi nove emendamenti non riguardano solo il settore finanziario, ma contengono anche elementi che riguardano istituti basilari della legge generale della cinematografia per i quali occorre un esame approfondito.

Noi riteniamo che la parte riguardante questioni estranee al settore finanziario ed economico debba essere abbandonata.

PRESIDENTE. Lei è d'accordo nel seguire sul piano tecnico-legislativo la via indicata?

LAJOLO. Sono d'accordo.

GREPPI. Anche il nostro gruppo è d'accordo.

CALABRÒ. A me pare che dall'esame di questi emendamenti noi saremo, automaticamente, portati ad esaminare i più importanti e complessi istituti della cinematografia perché in questi nuovi 9 articoli si parla di premi di qualità, di film per la gioventù; vale a dire vengono investiti i punti salienti della cinematografia.

Conosciamo bene le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare questi emenda-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

menti organici, soprattutto quello di non trovarsi in contrasto con il Mercato comune, ma ciò vale soltanto per quanto riguarda la parte economica.

LAJOLO. Questa è l'unica parte della legge veramente probante. Tutto il resto non c'entra ed ho chiesto che sia falciato.

PRESIDENTE. Onorevole Calabrò, lei accetta il metodo che ho proposto per procedere nella discussione?

CALABRÒ. Sul metodo sono d'accordo.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non posso che accettare i preziosi suggerimenti che, da un punto di vista tecnico, vengono offerti alla nostra attenzione: non ho alcuna difficoltà al riguardo.

Desidero fare una precisazione: mi ero riferito al disegno di legge n. 1578-bis non tanto perché è il testo già approvato dal Consiglio dei ministri, e per il quale era stata autorizzata la presentazione alla Camera, quanto perché è il testo su cui abbiamo avuto il consenso di Bruxelles, mentre questo consenso non vi è stato per l'altro testo. Questi emendamenti non sono che la riproduzione di una serie di norme già contenute in un disegno di legge che il Presidente considera nel limbo...

PRESIDENTE. Si tratta di un documento interno della Commissione e per ciò stesso mai annunciato alla Camera. Giacché dobbiamo comunicare alla Presidenza della Camera la nostra decisione di uno stralcio non possiamo farlo per un documento che non è mai stato portato a conoscenza della Camera.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Essendo il disegno di legge n. 1578-bis il testo che, a suo tempo, fu approvato dal Consiglio dei ministri ed il solo approvato da Bruxelles, conseguentemente ci siamo riferiti ad esso per evitare eventuali controversie fra noi e la Comunità economica europea.

Questa messa a punto doveva essere fatta.

PRESIDENTE. Il Ministro ha ritenuto chiarire che nella intitolazione di questi nuovi articoli si è riferito al disegno di legge n. 1578-bis per necessità di chiarezza e per lealtà verso Bruxelles, in quanto il Consiglio dei ministri ebbe ad approvare quel disegno di legge sul quale vi è il consenso da parte degli organi di Bruxelles. Per altro, il ministro è d'accordo nel considerare i nove articoli come emendamenti al disegno di legge n. 4215.

Possiamo procedere, salvo stabilire quali articoli dovranno essere mantenuti e quali

no: questo compito è di esclusiva competenza della Commissione.

Chiarita così la discussione possiamo incominciare la discussione sui nove articoli. Su di essi l'onorevole Mattarelli Gino ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Poiché questa sera la nostra riunione deve cessare alle 18,30 perché a quell'ora abbiamo una seduta comune con la IV Commissione (Giustizia) ed in considerazione del fatto che attendiamo su questi nove articoli il parere della Commissione Bilancio, che non ci è ancora pervenuto, sarei del parere di sollecitare la Commissione Bilancio e di iniziare la discussione quando avremo la possibilità anche di concluderla.

PRESIDENTE. Onorevole Mattarelli Gino, lei fa una proposta formale di rinvio?

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. In attesa del parere della V Commissione?

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Sì, signor Presidente!

DI GIANNANTONIO. La mia proposta, contraria a quella dell'onorevole Mattarelli Gino, si basa sul fatto che la V Commissione, per assenza del relatore, non ha potuto iniziare l'esame; quindi credo che noi, utilmente, possiamo cominciare l'esame di questo provvedimento e, così facendo, guadagneremo del tempo prezioso: questi 9 articoli, infatti, si giustificano solo per la loro urgenza.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Vorrei aggiungere, in cortese polemica con l'onorevole Mattarelli Gino che, da un punto di vista tecnico, accederei a quanto da lui detto, ma non posso fare a meno di ricordare che per il disegno di legge n. 1578-bis la Commissione Bilancio già ebbe ad esprimere il proprio parere e che, nella sostanza, le norme che fanno parte di questo provvedimento sono state espunte dal disegno di legge n. 1578-bis, per cui non credo che la Commissione Bilancio potrebbe dare un parere diverso rispetto a norme che in molti casi non sono soltanto analoghe ma identiche.

PRESIDENTE. Giacché sembra che la Commissione non sia aliena dal procedere nella discussione si potrebbe — se l'onorevole Mattarelli Gino non insiste nella sua proposta — svolgere una breve relazione puramente illustrativa degli emendamenti, così da guadagnare del tempo.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Non ho difficoltà, onorevole Presidente, ad accedere al suo invito.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

Come è stato già detto dal Presidente, in effetti, quando noi ci lasciammo tempo fa, dopo aver approvato la proroga delle norme attualmente in vigore della cinematografia, prendemmo l'impegno di continuare la discussione della legge organica generale, sulla quale, ad un certo momento, il ministro intervenne dicendo che riteneva opportuno stralciare alcune norme fondamentali per poter sistemare non solo la vertenza nei confronti del M.E.C. che minacciava di denunciare l'Italia alla Corte dell'Aia, ma anche mandare avanti quelle norme che si ritenevano di maggiore urgenza ed importanza.

In effetti, quando vedemmo il disegno di legge che fu presentato alla Camera e che era stato preannunciato dal Sottosegretario Antonozzi come stralcio, rimanemmo piuttosto perplessi, perché si trattava di un solo articolo. Molto, poi, fu chiarito e oggi ci troviamo di fronte a questo stralcio che ci consente di affrontare alcuni problemi che maggiormente urgono nel settore cinematografico non solo dal punto di vista economico ma anche sotto altri aspetti.

L'articolo 1, praticamente, propone di prorogare fino al 30 giugno 1964 le norme attuali, salvo le modifiche contenute nello stralcio medesimo. Si è posto questo termine perché lo si ritiene sufficientemente ampio per consentire alla nuova Camera della IV Legislatura il più ampio ed approfondito esame che è indubbiamente indispensabile in questo settore e perché, nel frattempo, potrebbero maturare nuovi elementi che consentano di adeguarci meglio alle esigenze comunitarie.

L'articolo 2 concerne la concessione di contributi a favore dei lungometraggi e, precisamente, di una percentuale:

a) 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 1962; (ma resterà inoperante perché al 31 dicembre siamo, ormai, troppo vicini);

b) 14 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963;

c) 13 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1964.

L'articolo 3 riguarda il problema dei film cosiddetti « adatti per la gioventù » che devono avere un contenuto morale, culturale e ricreativo e, per questo, viene concesso agli esercenti di sale cinematografiche un abbuono del 40 per cento dei diritti erariali al fine di favo-

rare la diffusione di questo tipo di film in modo da incidere favorevolmente sulla coscienza giovanile e corrispondere alle esigenze di una sana educazione della gioventù. Speriamo che questo scopo che ci proponiamo possa essere raggiunto. Qui vengono, inoltre, stabilite le norme che servono a far dichiarare un film « adatto per la gioventù ».

L'articolo 4 riguarda i premi di qualità che sono previsti: a) per il periodo 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 nel numero di 4 da 20 milioni di lire; 4 da 30 milioni e 4 da quaranta milioni di lire; b) per il periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964, nello stesso numero e ammontare. Naturalmente i film qualificati « adatti per la gioventù » saranno ammessi nel massimo (dice lo stralcio-provvedimento del Governo) di 6 film per ogni esercizio finanziario. I premi, inoltre, saranno maggiorati di un importo pari a lire 15 milioni rispetto alle misure indicate prima per i film così classificati.

Questi premi verranno assegnati da una particolare Commissione e saranno così ripartiti: i tre quarti al produttore ed un quarto da dividersi in parti uguali tra l'autore del soggetto, della sceneggiatura, della musica, il regista, il montatore, lo scenografo ed il direttore di fotografia.

L'articolo 5 concerne i cortometraggi che vengono ammessi ai premi e che sono fissati nel numero di 220 annui di cui non più di 20 prodotti nei paesi della Comunità Economica Europea ed equiparati ai film nazionali. A tale scopo il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria 110 cortometraggi nazionali di cui non più di 10 prodotti nei paesi della C.E.E.; i primi saranno scelti in base a valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali, mentre i 10 cortometraggi prodotti nei paesi della C.E.E. saranno scelti in base a particolari requisiti risultanti da direttive notificate dalla Comunità predetta.

Alla scelta provvederà sempre il Comitato di esperti previsto dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565. Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 110, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del semestre successivo.

L'articolo 6 concerne gli esercenti di sale cinematografiche che proiettino oltre il film lungometraggio soltanto un film nazionale di attualità ammesso alla programmazione obbligatoria: a costoro viene concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati. Inoltre, agli esercenti delle sale riservate

alla proiezione di film a formato ridotto che, generalmente, si trovano nei piccoli centri di montagna, dove gli incassi sono minimi, è concessa la esenzione dei tributi gravanti sui biglietti di ingresso. Il criterio che ha ispirato il Governo nel dettare questa norma mi sembra sia quello di diffondere la proiezione di film in zone dove, altrimenti, non avrebbero la possibilità di arrivare.

L'articolo 7 introduce il concetto di film « prodotti per la gioventù » cioè i film che vengono addirittura programmati per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni secondo le norme che abbiamo stabilito in sede di discussione della legge sulla cinematografia.

Con l'articolo 8 viene istituito un fondo di lire 600 milioni che sarà devoluto annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia. Esso, innanzitutto, dovrebbe favorire gli scambi cinematografici con l'estero mediante opportune iniziative; dovrebbe provvedere alla concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici ed altri organismi miranti ad incrementare la cinematografia sul piano artistico, culturale e tecnico. Dovrebbe promuovere maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per il trasporto di complessi, di materiali, relativi alla produzione cinematografica italiana, a seconda delle convenzioni che potrebbero essere stipulate annualmente con il Ministero dei trasporti.

Il fondo suddetto è, inoltre, destinato a sovvenzioni in favore di enti pubblici destinati all'assistenza dei lavoratori del cinema, anche se mi pare che l'E.N.P.A.L.S. non sia estremamente bisognoso.

Molto opportunamente vengono concessi — e forse non sono abbastanza — 100 milioni per la biennale di Venezia e 300 milioni per il funzionamento del Centro sperimentale di cinematografia.

Del fondo beneficerebbero anche la cineteca nazionale istituita presso il centro sperimentale di cinematografia e la cineteca esistente presso l'Istituto nazionale Luce.

L'articolo 9 riguardava la copertura e non mi pare che vi sia bisogno di illustrarlo. Pertanto, mi limiterei a questa illustrazione puramente esemplificativa degli articoli che sono stati presentati, salvo ad entrare nel merito non appena ci sarà inviato il parere.

Una sola cosa dico fin d'ora: dobbiamo prendere in esame tutto il complesso di norme e mi meraviglio dell'atteggiamento del-

l'onorevole Lajolo, perché in altri tempi egli si era giustamente doluto che non andasse avanti l'iter di questa legge. Ora che il ministro presenta qualcosa di più, credevo che egli si rallegrasse con me, perché stavamo dimostrando di fare almeno qualcosa, se non si può fare, per ragioni tecniche, il tutto come si vorrebbe.

Mi sembra che dovremmo affrontare la discussione su questi temi, che riguardano l'avvenire della nostra cinematografia, sia dal punto di vista economico che da altri punti di vista.

LAJOLO. È la sostanza dei temi che conta, più che i temi stessi!

DI GIANNANTONIO. Insisto nel dire che l'unica giustificazione di questo stralcio è la urgenza in considerazione del notevole sforzo di ordine finanziario che l'industria cinematografica italiana sta affrontando e che la porta ad essere quasi in testa all'industria cinematografica mondiale. Da questo punto di vista l'articolo più importante di tutto lo stralcio è l'articolo 2; naturalmente, cercheremo di far approvare anche gli altri ma, almeno a titolo personale, in precedenza ho mostrato una notevole flessibilità per quello che può essere il concetto di sacrificare alla urgenza qualche altra cosa, sul tipo dei documentari.

Riterrei di fare una proposta semplificativa per quanto riguarda l'articolo 2. Al secondo comma è detto: « Il contributo di cui al precedente comma è pari ad una percentuale del: a) 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 1962 ».

Poiché la legge entrerà in vigore il 31 dicembre 1962 o il 1° gennaio 1963 — e per questo facciamo voti — a me sembra che potremmo depennare il punto a), facendo rimanere il punto sub b), elevando in esso il contributo al 16 per cento e quanto al punto sub c) si potrebbe elevare il contributo al 15 per cento e prorogare sino al 31 dicembre 1964.

Presenterò, in proposito, un emendamento e, così, avremo aiutato meravigliosamente l'industria italiana a superare bene questo grande scoglio del boom produttivo, avremo semplificato tutto e saremo andati alla sostanza delle cose.

CALABRÒ. Mi rendo conto che l'impostazione data dal Presidente è la più giusta: questa è una discussione generale su tutti i nove articoli.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

Mi sembra che alcuni degli emendamenti proposti dal Governo modifichino non soltanto la parte economica, ma anche la parte sostanziale della vigente legge sulla cinematografia. È prevista la istituzione di premi a proposito dei lungometraggi. Questo comporta una responsabilità circa le commissioni che devono assegnare i premi. In questi ultimi anni è stata cura del Parlamento di togliere al Governo, all'esecutivo, la responsabilità di assegnare dei premi di qualità, perché si ritenne non opportuno che lo Stato assumesse sulle proprie spalle la responsabilità di giudicare il valore estetico dei film e si era tornati al sistema del ristorno. Ora lo Stato sarà chiamato a valutare gli elementi estetici, artistici del film e ad attribuire i vari premi. Comprendo che questa modificazione è stata suggerita dalla preoccupazione del Mercato comune che propone di dare aiuto alle industrie ed alla cinematografia sotto forma di premi, ma è una grave responsabilità affidare alla commissione, così come è costituita, il compito di dare premi tanto cospicui nella misura di varie decine di milioni di lire; l'opposizione potrebbe gridare che il Governo — e di essa voglio fare la parte dell'avvocato difensore — intende premiare gli amici e non i nemici, cioè i film che non ritiene debbano avere il suo aiuto sotto l'aspetto politico oltre che economico.

Riguardo ai film adatti per la gioventù vi è stata una modifica; i film prodotti per la gioventù erano spariti — l'onorevole ministro me ne darà atto — a seguito di una lunghissima discussione. Ora li vediamo rispuntare.

Non entro nel merito: ho sempre suggerito una politica dei film per la gioventù ma in Italia, per essi, siamo completamente a terra, non ve ne sono, almeno che non si voglia proiettare ai giovani qualche film di Jacopetti al fine di erudire il pupo.

Quindi, d'accordo che dobbiamo riesaminare questa materia, ma non ora in questa sede; non si tratta solo di principi economici ma, rispolverando tutto ciò che il Parlamento aveva già abolito, questi emendamenti innovano profondamente e, quindi, vanno rivisti nel nuovo quadro rappresentato dall'attuale politica legislativa del Governo.

Ho citato solo due articoli, quello del cambiamento del sistema degli aiuti all'industria cinematografica, che una volta erano concessi automaticamente mentre, d'ora in poi, verrebbero dati sotto forma di premi, alla maniera tedesca, per incoraggiamento dell'industria; ed ho citato i film prodotti e adatti per la gioventù, ma avrei potuto citarne altri.

Questa serie di norme, sono convinto, impegnerà fortemente la discussione della nostra Commissione, articolo per articolo, e, quindi, non investirà solo i punti economici ma tutta la politica cinematografica del Governo. Io insisto su questo tema, e lei, onorevole Ministro, deve dirci se nulla si debba fare oppure se si intenda portare avanti e discutere tutta la legge (siamo al 12 dicembre e questa dovrebbe essere approvata entro la fine del mese!).

Ecco, perché, vorrei poter tornare nuovamente alla tesi indicata dal Presidente della Commissione in modo che ci sia data la possibilità di esaminare tutta la politica cinematografica del Governo e di suggerire le opportune precisazioni.

VERONESI. Nella rapida relazione svolta dal collega Mattarelli Gino la portata dei singoli articoli non è stata approfondita. Mi pare, però, che l'esposizione si sia soffermata in maniera particolare sull'articolo 2 a proposito del quale vi è stata una proposta semplificativa che mette in sospetto proprio per la sua eccessiva semplicità: fa, infatti, perdurare il 16 per cento dell'ammontare del contributo per i film presentati fino alla fine del 1962 ed al 14 per cento quelli fino alla fine del 1964 prolungando cioè il 14 per cento della metà del tempo qui previsto vale a dire un semestre. Si tratta, in sostanza, di una semplificazione che vuole dare un beneficio ai produttori. Ora, per decidere se concedere un beneficio ai produttori sia giustificato o meno, sarebbe necessario che chi di dovere (e sembra che l'onorevole Di Giannantonio sia al corrente della situazione di questi poveri industriali oberati di oneri, di questi poveri produttori che dovranno andare a chiedere l'elemosina) ci fornisse delle cifre precise per sapere con esattezza che cosa significhi in cifre reali, concrete, il 14 per cento, il 16 per cento, ecc.

DI GIANNANTONIO. Lo ha già detto il Ministro, si tratta di 270 milioni.

VERONESI. Si tratta di una somma riferita agli incassi lordi? E, inoltre, desidererei sapere come tali incassi si ripartiscano tra i vari elementi cioè: il produttore, i gestori delle sale, il fisco (che ha la sua parte), ecc. Alcuni dati io li ho avuti, ma temo provengano da una parte che potrebbe essere sospetta, per cui desidererei mi venissero confermati da parte non sospetta. Vorrei sapere quali sono le somme spese per i vari film ed i relativi costi, in modo da poterli confrontare con gli incassi e, così, renderci veramente conto dell'attivo e del passivo e valutare la validità

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

di quanto ci viene proposto di fare, se non altro per non correre il rischio — come si dice: di fare piovere sul bagnato — di dare a chi già ne ha. Per vedere, invece, se quanto facciamo sia doveroso in favore di questi industriali che hanno bisogno di essere aiutati e danno lustro e decoro al paese e riescono a farci passare qualche ora di svago ma che, alle volte, creano anche dei pasticci notevoli lamentati non solo da noi ma anche da altre parti.

In conclusione, l'articolo 2 può essere esaminato, modificato, discusso solo quando ci siano stati forniti gli elementi necessari che consentano di renderci conto se facciamo un'opera giusta (perché questi ristorni fanno tornare nelle casse dei produttori ciò che è stato dato dagli spettatori pagando l'intero biglietto, il cui ricavo va diviso in tanti mucchietti), dopo di che si potrà valutare l'opportunità della proposta Di Giannantonio che porta tali contributi addirittura al di là di quello che il Ministro dice essere necessario, secondo le direttive della Comunità europea.

BORIN. Sono parecchi anni che abbiamo rilevato la necessità di dare una riforma organica a tutta la cinematografia però, nonostante la buona volontà dimostrata dal Ministro con la presentazione di un disegno di legge completo, non siamo ancora riusciti a portare a termine il lavoro.

Adesso ci troviamo di fronte alla necessità di una proroga cui viene aggiunto un criterio economico che riguarda i ristorni. Questo è veramente il punto più importante della nostra discussione. Infatti, il primo disegno di legge presentato dal ministro è il n. 4215 comprendente un solo articolo.

Successivamente sono subentrati i nove articoli di cui uno riguarda un argomento educativo e morale che mi sta particolarmente a cuore e, cioè, i film adatti e prodotti per la gioventù.

E su questo sarebbe necessario aprire una lunga discussione, perché ha ragione l'onorevole Calabrò quando dice che non vi sono film per la gioventù. A suo tempo si era fatto un certo ragionamento discutendosi una certa legge sulla censura ma oggi è diverso. Da alcune parti si esprime il desiderio di apportare ulteriori modifiche al già modificato disposto per quanto riguarda i documentari. Nel 1960 in una mia proposta di proroga abbiamo apportato una modifica che, però, non ha perfezionato le cose come speravo. Altri argomenti possono essere esaminati e sono altrettanto pressanti sia dal lato

economico sia dal lato dei riflessi educativi che può avere questa legge.

Concepiamo questo lavoro al quale ci accingiamo come uno stralcio, come un tutto a sé stante che, quando faremo la legge generale sulla cinematografia, vi rientrerà, oppure siamo di fronte ad un'altra fase interlocutoria ed il dibattito sarà proseguito in questa o nella successiva legislatura per rivedere tutta la materia ancora una volta?

Dal momento che siamo pressati dall'urgenza, considerando i nuovi articoli come modifiche alla legge n. 4215 presentata dal ministro, variamo questo nuovo provvedimento.

Secondo quanto disposto dall'articolo 2 di questi nuovi articoli il contributo previsto dall'articolo 11 della legge 31 luglio 1956, n. 897 è ridotto al 15 per cento per i film presentati dall'entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 1962 e al 14 per cento del 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963; il contributo è del 13 per cento per i film presentati dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1964...

PRESIDENTE. Lei non era presente quando poco fa la Commissione ha preso la decisione di esaminare tutti gli articoli, salvo ad approvarli o meno. Si vedrà al momento opportuno, perché vi è la riserva espressa di posizioni contrarie.

LAJOLO. Dal collega Mattarelli Gino ascolterò una relazione seria, come ha promesso. Circa quello che ha detto oggi devo far presente che nessuno può chiederci di discutere nel breve tempo che ci separa dalla fine di questa legislatura una vera e propria legge del cinema, perché non lo accetteremo mai. Andremo in Aula e faremo le cose con coscienza, ma non faremo lo stralcio.

Se si vuol fare una legge — e noi lo abbiamo chiesto da anni — siamo disposti a farla, ma con la dovuta ponderazione; non possiamo approvare una legge di questo genere, perché alcuni articoli incidono fortemente sulla struttura generale del cinema. Non intendiamo che entri in questa legge quanto è stato approvato, con i nostri voti contrari, in sede di legge sulla censura.

Per quanto concerne la questione economica siamo d'accordo per portare avanti la discussione sui vari aspetti senza difendere i produttori, perché noi intendiamo difendere il cinema italiano, in quanto tale, che si trova in una situazione particolare.

Per quanto riguarda i cortometraggi penso che si possano accantonare le norme relative perché occorre, prima, approvare la legge più importante per i lungometraggi.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1962

Noi ascolteremo, nella prossima seduta, la relazione del collega Mattarelli Gino; ma sia già chiaro, perché non vi siano sorprese, che di questi nuovi articoli deve passare solo la parte che riguarda il settore economico in relazione al problema sorto con il Mercato comune e su questo punto siamo d'accordo per discutere rapidamente. Ma, per il resto, non possiamo essere d'accordo in alcun modo.

Quanto ai film adatti per la gioventù io non sono contrario ad essi, ma conosciamo le commissioni, per cui si considerano i film sul tipo di « Susanna tutta panna » adatti per la gioventù e quei film prenderanno i premi.

Dobbiamo fare una cosa seria e discutere organicamente tutta la legge.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Semplicemente vorrei chiarire il significato ed il contenuto del famoso stralcio che contiene i nove articoli. Esso fissa il nuovo termine di proroga della legge 31 luglio 1956, n. 897 e delle successive modificazioni.

Nell'ultimo articolo viene assicurata la disponibilità dei mezzi finanziari senza i quali alcune istituzioni non potrebbero esistere.

Inoltre, è contemplato il disposto circa la riduzione del ristorno. Su questi punti non credo vi sia da discutere.

L'altro argomento che la legge disciplina è quello dei film per la gioventù, che vi è stato immesso perché l'ho ritenuto un argomento urgente, mentre non ho ritenuto urgente — e la legge non lo contempla — il problema della nazionalità dei film.

LAJOLO. Ne parleremo nel corso della discussione.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Inoltre, non si parla dei cinegiornali e di tanti altri argomenti che pur son disciplinati dalla legge organica, dalla legge generale del cinema.

Un solo argomento, quello dei film per la gioventù è oggetto di questa legge, perché il

Governo lo ritiene urgente. In merito la Commissione prenderà le sue decisioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (4234).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Biancani, Bisantis, Borin, Carrassi, Conci Elisabetta, Di Giannantonio, Ferri, Gagliardi, Golinelli, Greppi, Guidi, Liberatore, Mattarelli Gino, Nanni, Paolicchi, Pintus, Rampa, Riccio, Russo Spina, Scalfaro, Schiavetti, Sciolis, Semeraro, Toros, Veronesi, Vestri, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 18,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI